

L'ITER LEGISLATIVO ORDINARIO

È composto da 5 fasi:

1. FASE DELL'INIZIATIVA
2. FASE DELLA DISCUSSIONE E DELLA APPROVAZIONE
3. FASE DELLA PROMULGAZIONE
4. FASE DELLA PUBBLICAZIONE
5. FASE DELLA ENTRATA IN VIGORE

➤ FASE DELL'INIZIATIVA

La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti del potere di sottoporre progetti di legge al Parlamento.

La Costituzione riconosce il potere di proporre delle leggi a:

- **Governo**
- **Membri del Parlamento**
- **Corpo elettorale** (almeno 50.000 elettori - iniziativa legislativa popolare, ex art.71 Cost.)
- **Consigli Regionali**
- **CNEL** (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro)

➤ FASE DISCUSSIONE E DELLA APPROVAZIONE

Il Presidente della Camera cui è pervenuto assegna il progetto di legge alla commissione parlamentare competente per materia. **La commissione parlamentare¹ può operare in:**

- **Sede referente:** le commissioni seguono il cd "procedimento legislativo ordinario"; è sempre **obbligatorio** (art.72, 4° comma Cost.) per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi; è **facoltativo** per tutti gli altri progetti di legge.

La Commissione discute sul testo nel suo complesso e articolo per articolo. Alla discussione segue un voto sul progetto di legge. Di seguito la Commissione presenta il testo del progetto di legge e le proprie relazioni alla Camera.

- **Sede legislativa:** la Commissione che opera in sede legislativa (si tratta di un procedimento speciale) si occupa della discussione, della votazione e della approvazione del progetto di legge estromettendo completamente il Parlamento dai lavori. È sempre ammessa, durante i lavori della Commissione, la domanda di "*rimessione in assemblea*" del progetto di legge.
- **Sede redigente:** è la seconda procedura speciale prevista dai regolamenti di Camera e Senato; la Commissione ha gli stessi compiti di quando operava in sede referente ma la sua votazione sui singoli articoli del progetto di legge ha carattere di definitività, ed il **testo che viene presentato alla camera sarà votato nel suo complesso** (senza votazione articolo per articolo).

Il procedimento legislativo ordinario continua con l'assegnazione del progetto di legge al Presidente di una delle Camere del Parlamento (plenum) il quale permette la discussione, la votazione articolo per articolo ed infine la votazione finale sull'intero progetto di legge.

Qualora la maggioranza dei presenti in aula abbiano votato favorevolmente il disegno di legge si intende approvato e passa all'altra Camera, la quale se vota favorevolmente al progetto senza apportarvi modifiche (**emendamenti**) completa la fase deliberativa. Se invece vi apporta modifiche il disegno ripassa all'altra camera che a sua volta se

¹ La **commissione parlamentare** è un organo collegiale del Parlamento italiano, cui vengono assegnati i disegni di legge. La composizione dei membri delle commissioni deve rispettare le proporzioni tra i vari gruppi parlamentari. Le commissioni sono di tipo permanente o d'inchiesta (ex art. 82 Cost.).

apporta modifiche deve ripassarlo ulteriormente e così via, fino a che uno stesso testo è approvato in entrambe le Camere. Questo fenomeno viene definito con il termine *navetta*.

➤ FASE DELLA PROMULGAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE

La **promulgazione** consiste in un controllo sulla legge operato dal **Presidente della Repubblica** (entro 30 giorni dall'approvazione parlamentare o in un termine minore se entrambi la Camere, a maggioranza assoluta, ne dichiarino l'urgenza - art.73 Cost.).

Se il Presidente della Repubblica ritiene che la legge sia in contrasto con la Costituzione o che presenti vizi formali (difetti del procedimento legislativo), la rinvia alle Camere con un messaggio motivato (**veto sospensivo**).

Se il progetto di legge viene riproposto anche senza modifiche il Presidente è però obbligato a promulgarlo, a meno che ritenga che presenti difetti di grave incostituzionalità.

➤ FASE DELLA PUBBLICAZIONE

Subito dopo la promulgazione, e comunque entro **30 giorni dalla stessa, la legge deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale**.

➤ FASE DELLA ENTRATA IN VIGORE

La legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale (**vacatio legis**).

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Sezione II - La formazione delle leggi

Art. 70 - Cost. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71 - Cost. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge Costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72 - Cost. - Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73 - Cost. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74 - Cost. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.